

-4) Privacy: approfondimento sul **PROVVEDIMENTO DEL GARANTE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA**

L'Autorità **Garante** per la protezione dei dati personali ha varato le **nuove regole** alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi **per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza**. Il **periodo per adeguarsi** è stato fissato, a seconda degli adempimenti, **da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno**.

Il [provvedimento generale](#) del 2010 sostituisce [quello del 2004](#).

Settori di particolare interesse

- **Sicurezza urbana**
- **Sistemi integrati**: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza
- **Sistemi intelligenti**: per i sistemi di videosorveglianza "intelligenti" dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici
- **Violazioni al codice della strada**: obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni.
- **Deposito rifiuti**: lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

Settori specifici

- **Luoghi di lavoro**: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).
- **Ospedali e luoghi di cura**: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico.
- **Istituti scolastici**: ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
- **Taxi**: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.
- **Trasporto pubblico**: lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom).
- **Webcam a scopo turistico**: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.

Soggetti privati

- **Tutela delle persone e della proprietà**: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

Informativa

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).



Il supporto con l'**informativa**:

- **deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera**, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- **deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione** ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione

Prescrizioni specifiche

I trattamenti di dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati **rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante Autorità** come esito di una verifica preliminare attivata d'ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare.

Misure di sicurezza da applicare ai dati personali trattati mediante sistemi di videosorveglianza e soggetti preposti

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza **devono essere protetti** con idonee e preventive misure di sicurezza, **riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta**, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

Devono quindi essere adottate **specifiche misure tecniche ed organizzative** che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

Responsabili e incaricati

Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.)

Durata dell'eventuale conservazione

Deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita.

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, **al massimo, alle 24 ore successive** alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana.

Rapporti di lavoro

Nelle attività di sorveglianza occorre **rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa**, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità (ad es. orientando la telecamera sul badge).

Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi della legge **300/1970**, gli impianti e le apparecchiature, dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati **soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali**, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Tali garanzie vanno osservate **sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti** in cui è resa la prestazione di lavoro, come, ad esempio, nei cantieri edili.